# REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

**DELLA** 



# Regione Umbria

**SERIE GENERALE** 

PERUGIA - 10 marzo 2021

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

# **LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. 3.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.

#### PARTE PRIMA

### Sezione I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2021, n. 3.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.

# Art. 2 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), il periodo che inizia con le parole: "che formulano proposte" e finisce con le parole: "degli organi regionali" è sostituito dal seguente: "; alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui al comma 7 dell'articolo 2.".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1995, dopo le parole: "Allegato A alla presente legge." è inserito il seguente periodo: "L'Allegato A è aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.".
  - 3. Il comma 3 dell'articolo 2-ter della l.r. 11/1995, è sostituito dal seguente:
- "3. La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.".
  - 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-ter della l.r. 11/1995, sono inseriti i seguenti:
- "1-bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le nomine e designazioni di rispettiva competenza disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e nel sito istituzionale della Giunta regionale.
- 1-ter. Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa, di cui alla l. 190/2012, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha effettuato la nomina o designazione e al soggetto nominato o designato. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.
- 1-quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:
  - a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

- b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;
- c) l'Assemblea legislativa è sostituita dal suo Presidente;
- d) il Presidente dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
  - e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea legislativa.".
- 5. Al comma 4-ter dell'articolo 4 della l.r. 11/1995, dopo le parole: "alla presente legge" è inserito il seguente periodo: "e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile".
  - 6. Il comma 4 dell'articolo 11-ter della l.r. 11/1995, è sostituito dal seguente:
- "4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2.".
  - 7. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, le parole: "almeno trenta giorni" sono soppresse.

#### Art. 3

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

- 1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: "dal PRAE" sono aggiunte le seguenti: "o come specificato dal comma 4 bis";
  - b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
- "4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:
  - 1) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE;
- 2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;
  - 3) l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2.";
- c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "prorogabile per non più di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni"; dopo le parole: "quantità autorizzate" sono aggiunte le seguenti: "e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) e dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" e dopo le parole: "al Comune" è aggiunta la seguente: "almeno";
  - d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

# "Art. 10 Garanzie patrimoniali.

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).
  - 2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:
    - a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;
    - b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;
  - e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.
  - 3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:
    - a) le opere di ripristino ambientale;
- b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);
  - c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;
  - d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i dieci anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;
- e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al dieci per cento delle opere di ripristino ambientale.

- 4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- 5. Ai fini della conformità delle garanzie alla l. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione.
- 6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.
- 7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.
- 8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.
- 9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa.";
  - e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".

# 

- 1. All'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), dopo il comma 3-quater, sono aggiunti i seguenti commi:
- "3-quinquies. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta regionale e a supporto degli uffici regionali.
- 3-sexies. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al comma 3-quinquies. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti.
- 3-septies. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 3-quinquies è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge.".

# Art. 5 (Modificazione alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
- "1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.".

# Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente:

# "Art. 7 Relazioni e pubblicità dell'attività.

- 1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.
- 3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali.".

### Art. 7

(Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo le parole: "soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore amministrativo appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016,".
- 2. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore sanitario appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016,".

#### Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), le lettere g-bis) e g-ter) sono soppresse.

#### Art. 9

(Modificazione alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), è abrogato.

#### Art. 10

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

- 1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le parole: ", e provvede alla valutazione del personale" sono soppresse.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 18/2011, dopo le parole: "fatte salve le assunzioni" sono inserite le seguenti: "autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni".

#### Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)

1. I commi 1, 2 e 2bis dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), sono abrogati.

#### Art. 12

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

- 1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 8 sono abrogati;
  - b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
    - "b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.";
  - c) al comma 3 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e";
- d) al comma 4 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016".

### Art. 13

(Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

- 1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali Conseguenti modificazioni normative), è sostituito dal seguente:
- "2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della l.r. 3/1999. Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a)."

- 2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/2015, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis).".
  - 3. Il comma 6-quater dell'articolo 12 della l.r. 10/2015, è abrogato.
- 4. In fondo alla lettera a) AMBIENTE dell'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015, dopo le parole: "emissioni atmosferiche e sonore" sono aggiunte le seguenti:
- "- **Idraulica Lago Trasimeno**: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano
- Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza)".
  - 5. All'Allegato A, Paragrafo 2, della l.r. 10/2015, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

# "c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO

- Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo 1, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno".
  - 6. Alla lettera a) del Paragrafo 3, dell'Allegato A, della l.r. 10/2015, dopo le parole:
- "- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo 2, lettera c-bis".

#### Art. 14

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è abrogato.

# Art. 15

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14)

- 1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), le parole: "e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria Sviluppumbria S.p.A.)", sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018, le parole: "della Società Sviluppumbria S.p.A." sono sostituite con le parole: "del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica".
  - 3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018, è sostituito dal seguente:
- "3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni e le risorse umane e strumentali dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU.".
  - 4. L'articolo 21 della l.r. 14/2018, è abrogato.
  - 5. L'articolo 22 della l.r. 14/2018, è sostituito dal seguente:

# "Art. 22

 $(Trasferimento\ personale\ SEU)$ 

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica.".

### Art. 16

(Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)

1. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), dopo la parola: "regionali." sono aggiunte le seguenti: "Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento.".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2020, il numero: "12" è sostituito dal seguente: "24".

#### Art. 17

(Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. I commi 1-bis e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), sono abrogati.

#### Art. 18

(Integrazione alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), è inserito il seguente:

#### "Art. 13 bis

(Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)

- 1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.
- 2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.".

# Art. 19

(Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)), dopo le parole: "la Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ogni anno,".

# Art. 20 (Disposizione transitoria)

- 1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 13 bis, comma 2, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, anche al fine di consentire la presentazione delle domande di cui allo stesso articolo 13 bis, comma 1 della medesima l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.
- 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione nella vigenza delle disposizioni della l.r. 3/2013 nel testo antecedente rispetto all'inserimento dell'articolo 13 bis, affinché possano presentare la domanda di contributo previsto dallo stesso articolo 13 bis, come inserito dalla presente legge.
  - 3. Per le domande di cui ai commi 1 e 2 non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 8 marzo 2021

**TESEI** 

# LAVORI PREPARATORI

# Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 65 del 5 febbraio 2021, atto consiliare n. 721 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 5 febbraio 2021;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 22 febbraio 2021, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 721/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 2 marzo 2021, deliberazione n. 120.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

#### Nota all'art. 1:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253) e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243).

#### Note all'art. 2, alinea e parte novellistica:

La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi" (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), è stata modificata dalle leggi regionali 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 15), 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.UR. 29 novembre 2017, n. 52) e 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20).
Il testo vigente degli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, 2-ter, 3-ter, 4, comma 4-ter, 11-ter e 14, comma 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 1 Ambito di applicazione.

#### Omissis

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 4, le disposizioni del presente Titolo non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali; alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Omissis.

# Art. 2 Competenze in materia di nomine e designazioni.

#### Omissis.

2. Spettano comunque all'Assemblea legislativa e sono assoggettate all'ambito di applicazione della presente

legge le nomine e designazioni elencate nell'Allegato A alla presente legge. L'Allegato A è aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Omissis.

#### Art. 2-ter

Documentazione per la proposta di nomina o designazione.

- 1. Per le proposte di nomina o designazione, di cui alla presente legge, deve essere acquisita la seguente documentazione:
- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta alla candidatura;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- c) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati, nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura;
- d) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni, nonché in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove applicabile, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato o designato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione.
- 2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di integrazione.
- 3. La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

### Art. 3-ter Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal D.Lgs. n. 39/2013.

1-bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le nomine e designazioni di rispettiva competenza disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e nel sito istituzionale della Giunta regionale.

1-ter. Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa, di cui alla 1. 190/2012, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha effettuato la nomina o designazione e al soggetto nominato o designato. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.

1-quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
- b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;
- c) l'Assemblea legislativa è sostituita dal suo Presidente;
- d) il Presidente dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
- e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

# Art. 4 Divieto di cumulo-reincarichi.

#### Omissis.

4-ter. L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge *e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.* 

#### Art. 11-ter Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non deliberi le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.
- 2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.
- 3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.
- 4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2.

### Art. 14 Scadenza e ricostituzione degli organi.

#### Omissis.

- 2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno di seduta del Consiglio prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono. *Omissis.*».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", è pubblicato nella G.U. 19 aprile 2013, n. 92.
   Si riporta il testo degli artt. 17 e 18:

### «Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

#### Art. 18 Sanzioni

- 1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
- 2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
- 3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.».
- Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n.

79, E.S..

#### Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni" (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), è stata modificata con leggi regionali 15 gennaio 2001, n. 3 (in B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4), 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), 23 dicembre 2004, n. 34 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), 24 dicembre 2007, n. 36 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 30 marzo 2015, n. 6 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68).

#### «Art. 5 Aree di cava.

Il testo vigente degli artt. 5, 8, comma 4 e 13, comma 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- 1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva; all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5-bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.
- 2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:
- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;
- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità flogistico vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
- 1) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
- m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. n. 1089/1939;
- n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 490/1999;
- o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
- 3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE o come specificato dal comma 4 bis.
- 4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat".
- 4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:
- 1) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE;
- 2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;
- 3) l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2.
- 5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:
- a) insediamenti di valore storico culturale;
- b) nuclei e centri abitati;
- c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;
- d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all'art. 139, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 490/1999:
- e) aree boscate;
- f) aree di particolare interesse geologico;
- g) acquiferi dei complessi carbonatici;
- h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.

#### Art. 8 Autorizzazione.

Omissis.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali). La domanda di proroga è inoltrata al Comune almeno trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione. Omissis

#### «Art. 13 Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

Omissis.

- 5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del *comma* 7 dell'art. 10. *Omissis.*».
- Si riporta il testo dell'art. 1, lett. d) della Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206):

#### «Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I. *Omissis.*».
- Il testo dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), è il seguente:

### «Art. 4 Norme in materia di attività di cava.

- 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4, della L.R. n. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.
- Omissis.».
- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

#### «Art. 5 Norme in materia di attività di cava.

- 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.
- 2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della L.R. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume

residuo da estrarre. *Omissis.*».

- La legge 10 giugno 1982, n. 348, recante "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici", è pubblicata nella G.U. 14 giugno 1982, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 1957 del codice civile (si vedano le note all'art. 2, alinea e parte novellistica):

### «1957. Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate [c.c. 1267].

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore [c.c. 1310, 2943].».

 Il Reg. (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", è pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.

#### Nota all'art. 4, alinea:

La legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è stata modificata con leggi regionali 6 novembre 2017, n. 15 (in B.U.R. 8 novembre 2017, n. 48) e 25 ottobre 2011, n. 10 (in B.U.R. 2 novembre 2011, n. 48).

Il testo vigente dell'art. 16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

### «Art. 16 Strutture speciali.

- 1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze della direzione generale, delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale.
- 2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.
- 3. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.
- 3-bis. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.
- 3-ter. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3-bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11.
- 3-quater. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3-bis, nell'ambito dell'articolazione organizzativa
- 3-quinquies. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta regionale e a supporto degli uffici regionali.
- 3-sexies. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al comma 3-quinquies. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti.
- 3-septies. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 3-quinquies è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge.».

#### Nota all'art. 5, alinea:

 Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, recante "Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale" (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2007, n. 28), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 2 Disciplina di attuazione.

1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.».

#### Nota all'art. 6:

 La legge regionale 27 novembre 2007, n. 30, recante "Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45", è pubblicata nel B.U.R. 29 novembre 2007, n. 50, E.S..

#### Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al BU.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al BU.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al BU.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al BU.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39) e 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20).

Il testo vigente dell'art. 36, commi 3 e 4, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 36

Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali.

#### Omissis.

- 3. L'incarico di Direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda ad un soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis, ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore amministrativo appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016, in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
- 4. L'incarico di Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali è conferito, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 171/2016, dal Direttore generale dell'Azienda ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis, ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore sanitario appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (pubblicato nella G.U. 3 settembre 2016, n. 206):

#### «Art. 3.

Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.».

#### Nota all'art. 8, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A." (pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 2009, n. 5), come modificato dalle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 19 (in B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.), 28 giugno 2012, n. 10 (in B.U.R. 29 giugno 2012, n. 28), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 2 Finalità.

#### Omissis.

- 4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:
- a) l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;
- b) l'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;
- c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria;
- d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;
- d-bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;
- e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore:
- f) l'attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;
- g) l'attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;
- [g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari;
- g-ter) valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del "marchio SEU";] Soppresse.
- h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;
- i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.».

#### Nota all'art. 9, alinea:

 Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 4 Norme in materia di attività di cava.

- [1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4, della L.R. n. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.]. Abrogato.
- 2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva, scadute alla data del 31 dicembre 2009, che non hanno completato il progetto approvato, e per le quali è in corso il procedimento di accertamento di giacimento di cava ai sensi dell'articolo 5-bis della L.R. n. 2/2000, possono continuare l'esercizio dell'attività estrattiva fino alla conclusione del procedimento di accertamento di giacimento di cava e all'eventuale rilascio dell'autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
- 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 2/2000 e limitatamente alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.R. n. 2/2000 o della norma previgente, possono essere autorizzati ulteriori ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti, a condizione che il riassetto finale dei luoghi sia compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico interessato.».

#### Nota all'art. 10, alinea:

La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), 9 aprile 2015, n. 12 (in S.O. n. 2 al 15 aprile 2015, n. 21), 24 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 alla G.U. 9 agosto 2017, n. 33), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91).

Il testo vigente degli artt. 23, comma 1, lett. m) e 71, comma 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 23 Compiti dell'Amministratore unico.

- 1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare: *Omissis*.
- m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative.

### Art. 71 Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale

1. L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza. Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, l'Agenzia può procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giorni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori. Omissis.».

#### Nota all'art. 11, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2021, n. 15), come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2 (in B.U.R. 31 gennaio 2013, n. 6) e dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 5 Norme in materia di attività di cava.

- [1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.
- 2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della L.R. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.
- 2bis. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.]. Abrogati.
- 3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.».

#### Nota all'art. 12, alinea:

La legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20).

Il testo vigente degli artt. 8, 9, comma 3 e 9-ter, commi 3 e 4, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi.

- 1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi".
- 1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento
- 2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.
- 3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:
- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.
- 3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.
- 4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.
- 5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:
- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.
- 5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.
- 6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.
- 7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.
- 8. [Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute].
- 9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter
- 9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria Salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia.
- 10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.
- [10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.
- 10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale

acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario.]. Abrogati.

10-quater. [La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente].

#### Art. 9 Centrale regionale di acquisto

#### Omissis.

- 3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:
- a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;
- b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA. Omissis.

# Art. 9-ter Personale.

#### Omissis.

- 3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente.».

#### Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 20 aprile 2020, n. 4 (in B.U.R. 27 maggio 2020, n. 44).

Il testo vigente degli artt. 3, 4, comma 2, 12 e l'Allegato A), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 3

#### Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative.

- 1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.
- 2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.
- 2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della l.r. 3/1999. Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a).
- 2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino.

# Art. 4 Funzioni delle nuove province.

Omissis.

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis)

#### Art. 12 Norma transitoria e finale.

- 1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.
- 2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.
- 2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della L.R. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.
- 2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione.
- [3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.]
- [4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale Unione europea e relazioni internazionali Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.]
- 5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
- 6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale.
- 6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:
- a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;
- b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;
- c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.
- 6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
- [6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.]. Abrogato.
- 6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
- 6-sexies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.
- 6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della L.R. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
- 7. Nelle more di quanto previsto al comma 1, il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.
- 8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore

della L. 56/2014.

- 10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
- 11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
- 12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.
- 13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della L.R. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima.
- 14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.
- 15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della 1. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.
- 16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

#### Allegato A

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla L. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

#### 1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

#### a) AMBIENTE

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

### - Valutazioni ambientali:

- i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)
- ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)
- iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Inquinamento: Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore
- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano
- Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza)
- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici
- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Grande, Anguillara e Maranzano
- Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

#### b) ENERGIA

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV.

#### c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni
- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015
- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004
- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015
- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015

#### d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Industria, Commercio, Artigianato Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)
- Cave e Miniere: Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999)

#### e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:
- i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
- iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
- iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
- v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico-venatorie
- vi. ripopolamenti
- vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

#### f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:
- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008

# g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

# j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

**k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI** (EX D.P.R. 74/2013), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti

# 2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 2 E 2-BIS

### a) SPORT

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)

#### b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 L.R. 3/99

#### c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

#### c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO

- Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo 1, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno.

# 3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

#### a) AMBIENTE:

- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo 2, lettera c-bis.

**[b) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO** DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche]. Abrogata.

#### c) TRASPORTI

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3

# d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)
- Classificazione amministrativa d<u>elle strade di competenza ai sensi della normativa vigente</u>

# e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013)]».

- Il testo dell'art. 68, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato dalle leggi regionali 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è il seguente:

# «Art. 68 Funzioni e compiti conferiti alle province.

- 1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
- b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;
- c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 e alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali sub-provinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988;
- e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la Regione;
- f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;
- g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;
- h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;
- i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;
- 1) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43,

comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933. *Omissis.*».

La legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, recante "Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza" (pubblicata nel B.U.R. 7 maggio 1980, n. 29), è stata modificata con la legge regionale 18 marzo 1980 (in S.O. al B.U.R. 19 marzo 1980, n. 16).
 Il testo dell'art. 3, secondo comma, è il seguente:

«Art. 3

#### Omissis.

Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse idriche »

#### Nota all'art. 14, alinea:

Il testo vigente dell'art. 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 72 Norme di prima applicazione.

- 1. In fase di prima applicazione Umbria Salute e Servizi espleta le procedure di gara di competenza di CRA decorsi tre mesi dall'atto di acquisizione della partecipazione societaria da parte della Regione e previa apposita convenzione. Nelle more, le funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di provenienza.
- [2. L'esercizio delle attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis della L.R. 9/2014, le funzioni di soggetto aggregatore e quelle in materia di sanità di competenza di CRAS non sono soggette alla disposizione del comma 1.]. Abrogato.».

#### Note all'art. 15, alinea e parte novellistica:

La legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14, recante "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni", è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68.
 Il testo vigente della rubrica del Titolo VIII e degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «TITOLO VIII Disposizioni in merito all'associazione servizio europa (seu)

Art. 20 Finalità

#### Omissis.

- 2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e ottimizzare le attività dell'Associazione Servizio Europa (SEU), con riguardo alle conoscenze e competenze maturate dalla stessa, acquisita conforme decisione dell'organo associativo competente, definisce le modalità del supporto tecnico e operativo da parte *del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica*, per l'esercizio delle funzioni di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni e le risorse umane e strumentali dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU.

#### [Art. 21 Integrazioni all'articolo 2 della L.R. 1/2009.

- 1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 1/2009, sono inserite le seguenti: "g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari;
- g-ter) valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del "marchio SEU";"]. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210):

### «Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

#### **Omissis**

- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: Omissis
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. *Omissis.*».

#### Nota all'art. 16, alinea:

Il testo vigente degli artt. 2, comma 9 e 4, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1, recante "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria" (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 2

Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

#### Omissis.

9. I commi precedenti si applicano anche agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali. Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento.

Omissis.

#### Art. 4

Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1.

#### Omissis.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di 24 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.».

#### Nota all'art. 17, alinea:

La legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 13 febbraio 2013, n. 8), è stata modificata dalle leggi regionali 21 giugno 2013, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 26 giugno 2013, n. 29), 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61) e 9 dicembre 2020, n. 13 (in B.U.R. 16 dicembre 2020, n. 95).

Il testo vigente dell'art. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

# «Art. 14

# Contributo per l'autonoma sistemazione.

- 1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è concesso, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti massimi fissati con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010.
- [1-bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale.
- 2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo).]. Abrogati.».

### Nota all'art. 18:

- Per la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, si veda la nota all'art. 17, alinea.

#### Nota all'art. 19, alinea:

Il testo vigente dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)" (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 4

Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni.

#### Omissis.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, *ogni anno*, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell'Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione delle risorse da assegnare sia attraverso procedure ad evidenza pubblica sia mediante interventi a gestione diretta della Regione. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall'assegnazione dell'atto alla stessa, e comunque prima dell'erogazione dei contributi. *Omissis.*».

#### Nota all'art. 20:

Per la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, si veda la nota all'art. 17, alinea.
 Il testo dell'art. 13 bis, come inserito dalla presente legge all'art. 18, e dell'art. 19, è il seguente:

#### «Art. 13 bis (Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)

- 1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.
- 2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

#### Art. 19 Norma finale.

- 1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 7 anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora:
- a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;
- b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.
- 2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori criteri e modalità per l'applicazione del presente articolo.».